



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

PROT. U. 2043/2026

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 2043/2026

Ai Procuratori Aggiunti

Ai Sostituti

Al Dirigente amministrativo

Sede

Oggetto: Presupposti e condizioni per le comunicazioni cd “di aggiornamento”; prima attuazione dell’“Aggiornamento delle linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” (pratica num. 135/VV/2025 dell’11/6/2026; prot. P 10990/2026).

Il CSM, con il provvedimento in oggetto meglio indicato, ha emendato le proprie linee guida in materia di comunicazione istituzionale del 2018 (Pratica num. 310/VV/2017, “Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”; delibera 11 luglio 2018) per adeguarle a varie modifiche normative intervenute nel corso degli anni successivi, in particolare a quelle veicolate dai d.lgs n. 188/2021 e n. 198/2024.

Il provvedimento in questione, oggetto di un serrato dibattito non solo in sede consiliare, ha introdotto novità che incidono sulle modalità della comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari inquirenti e giudicanti e che necessitano, così come è stato anche evidenziato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno con la sua nota del 15 giugno 2026 (prot n. 3909/2006 U), di essere recepite, aggiornando la regolamentazione interna in materia dei singoli uffici.

La Procura di Salerno è già intervenuta in passato in argomento in più occasioni, con direttive e provvedimenti organizzativi, rivolti sia alla polizia giudiziaria che ai magistrati dell’ufficio.

In particolare, con una prima direttiva destinata alle sole forze di polizia del 15 aprile 2022 (prot n. 1299/2022/U) erano state delineate, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 188/2021, le modalità con cui la polizia giudiziaria poteva procedere alla comunicazione delle informazioni sulle attività di indagine.

Con un quasi coevo atto del 20 aprile 2022 (decreto n. 47/2022) era stato anche modificato il progetto organizzativo, vigente *ratione temporis*, e specificato come sarebbe stata gestita la comunicazione delle informazioni sui procedimenti penali da parte dell'ufficio.

I due provvedimenti avevano tenuto adeguatamente conto dell'importante contributo interpretativo proveniente dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, con gli "orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali" dell'8 aprile 2022 (prot. n. 8302).

Con una successiva direttiva del 1° marzo 2024, destinata sia ai magistrati dell'ufficio che alle forze di polizia, erano state ribadite e meglio precisate le modalità della divulgazione delle notizie concernenti i procedimenti penali.

Infine, con provvedimento del 3 giugno u.s. (emanato proprio in vista dell'adozione delle nuove linee guida) si era prevista la pubblicazione sul sito dell'ufficio dei comunicati stampa e dei provvedimenti organizzativi.

La pluralità dei documenti in materia, rapidamente passati in rassegna, rende evidentemente opportuna l'adozione di un nuovo provvedimento sulla modalità di comunicazione delle informazioni sui procedimenti penali che, da un lato, riporti le varie previsioni in un unico atto e, dall'altro, le coordini con le novità recate dalle ultime linee guida.

In questa prospettiva, però, visto che su molti aspetti il recente provvedimento dell'organo di autogoverno appare di non agevole lettura, è opportuno attendere il nuovo contributo in materia, sempre nella forma di "orientamenti", che la Procura Generale presso la Cassazione sta predisponendo e che potrà aiutare a declinare in concreto le novità recate dall'atto consiliare.

Allo stato, fra l'altro, non vi è alcun vuoto nella regolamentazione dell'ufficio in quanto possono continuare ad applicarsi i provvedimenti citati in precedenza che, comunque, appaiono non in contrasto con le previsioni delle più volte citate linee guida consiliari.

L'unico aspetto su cui è opportuno fornire da subito alcune limitate e specifiche indicazioni interpretative ed operative, senza incidere sul programma organizzativo vigente, è quello che attiene alla nuova tipologia di comunicazione delle informazioni sui procedimenti penali, enucleata *ex novo* dalle linee guida.

Ci si riferisce, in particolare, alla comunicazione cd “di aggiornamento”, tipologia che si aggiunge alle due già delineate dalle linee guida del 2018, e cioè alla comunicazione cd iniziale e quella cd reattiva.

Questa nuova forma di comunicazione, sebbene non prevista espressamente da alcuna disposizione di rango primario, secondo le previsioni consiliari trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di garantire e proteggere la reputazione dei soggetti coinvolti in un procedimento penale.

Essa si rende necessaria, in particolare, in tutti quei casi in cui una notizia su vicende processuali, oggetto di una precedente comunicazione destinata ai mass media, “per effetto dello sviluppo processuale, muti contenuto e significato”.

Secondo le indicazioni consiliari, tale comunicazione, che si sostanzia in una rettifica delle informazioni in precedenza fornite, è da ritenersi un obbligo da parte degli uffici giudiziari, in presenza di specifici presupposti.

Siccome potranno verificarsi, anche in un prossimo futuro, situazioni che rendono necessario ricorrere a questa forma comunicativa, è opportuno indicare quando e con che modalità l’ufficio intende farne uso.

La regolamentazione di tale specifica incombenza sembra potersi trarre, in particolare, dal punto 2, lett. f), Parte II della parte delle ultime linee guida, specificamente destinata agli uffici requirenti.

Esso testualmente afferma *“quando l’ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, con individuazione nominativa delle persone coinvolte, esso cura – su richiesta dell’interessato o, nella fase delle indagini preliminari, anche d’ufficio – l’adozione di successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale”*.

Il testo, da ultimo integralmente riportato, appare foriero, come si vedrà, di non pochi problemi interpretativi e di seguito se ne propone una prima provvisoria lettura, suscettibile di essere rivista all’esito degli eventuali interventi di chiarimento e precisazione da parte del CSM e, comunque, dei prossimi orientamenti della Procura generale della Cassazione.

In particolare, di seguito si indicano quelli che si ritengono essere i presupposti e le modalità per procedere alle comunicazioni di aggiornamento.

Quanto ai presupposti:

- l’aggiornamento è dovuto rispetto a quelle sole informazioni che siano state date, con comunicati stampa o con conferenze stampa, dall’ufficio di procura e, quindi, con esclusione di quelle che provengono dalla polizia giudiziaria, sia pure autorizzate dall’ufficio ai sensi dell’art. 5 del d.lgs n. 106 del 2006;

- l'informazione da aggiornare è quella relativa ad una "comunicazione relativa ad indagini preliminari, a misure cautelari o ad altri atti a forte impatto reputazionale"; la previsione consiliare, seppure non chiarissima, appare, attraverso i suoi tre riferimenti onnicomprensiva, idonea cioè a ricomprendere tutte le "comunicazione originarie" dell'ufficio; saranno, quindi, suscettibili di aggiornamento quelle con si è data notizia di misure cautelari, sia personali o reali, ma anche di quegli altri provvedimenti che, comunque, nell'opinione pubblica sono idonei ad ingenerare l'idea che una persona possa essere responsabile di un fatto penalmente rilevante; sono tali, in particolare, i provvedimenti che definiscono la fase delle indagini preliminari (e quindi, una richiesta di rinvio a giudizio o un decreto che dispone il giudizio) e quelli che, pur non avendo questa funzione, contengono una più o meno precisa contestazione di una fattispecie di reato (e quindi, a titolo esemplificativo, la notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, la notifica di un invito a comparire o la notifica di un decreto di perquisizione o di sequestro);
- all'aggiornamento si deve procedere quando la situazione descritta nella comunicazione iniziale sia modificata in conseguenza di provvedimenti giudiziari successivi, individuati come archiviazioni, revoche, annullamenti o proscioglimenti;
- l'aggiornamento è dovuto nei soli casi in cui la comunicazione iniziale contiene l'"individuazione nominativa delle persone coinvolte", espressione quest'ultima che va intesa non in senso letterale e che si riferisce a quelle situazioni non solo in cui nel comunicato stampa o nella conferenza stampa siano state specificate le generalità di soggetti coinvolti nell'indagine ma anche quando essi siano stati indicati con riferimento ad una carica o ad una qualifica rivestita, che li rende facilmente individuabile (ad esempio, il sindaco di un comune, il primario di un reparto ospedaliero, il vertice di una società etc);
- l'aggiornamento non è necessario, quindi, quando con la comunicazione iniziale si informa sul contenuto di un'indagine o di un accertamento investigativo senza far riferimento, né in modo diretto né in modo indiretto, a soggetti individuati o facilmente individuabili;

Quanto alle modalità:

- l'aggiornamento va effettuato di ufficio quando il procedimento, oggetto della comunicazione iniziale, si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari ed è intervenuto un provvedimento che abbia modificato il quadro originariamente rappresentato dall'ufficio, ad esempio, la revoca o l'annullamento di una misura cautelare, da parte del gip o del tribunale del riesame, sia per l'insussistenza degli indizi che delle esigenze cautelari; non sembra, invece, in base alla lettera della disposizione consiliare, debba effettuarsi aggiornamento quando vi è stata una mera modifica di una misura cautelare, con la sostituzione, ad esempio, di una custodiale con altra meno afflittiva;
- l'aggiornamento va effettuato su richiesta della parte interessata, anche se il procedimento non si trovi più in fase di indagini, quando il quadro informativo, originariamente rappresentato, sia stato modificato in conseguenza di archiviazioni, proscioglimenti,

revoche; pur in assenza di precise indicazioni da parte della disposizione consiliare, si deve ritenere che la richiesta di parte, per consentire l'esercizio del potere di rettifica, debba essere proposta personalmente o a mezzo di un difensore, anche *ad hoc* nominato, che debba essere, sia pure succintamente, motivata, indicando, pure se in modo generico, gli estremi della comunicazione iniziale e, invece, in modo preciso, il provvedimento giudiziario intervenuto successivamente, che giustifica l'aggiornamento;

- l'aggiornamento deve essere effettuato “secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione ordinaria”, previsione quest'ultima che impone all'ufficio di procedervi non appena abbia ricevuto notizia del provvedimento che modifica il quadro originariamente rappresentato, con un comunicato scritto, anche nel caso in cui la notizia originaria sia stata data con conferenza stampa, che faccia specifico e chiaro riferimento alla comunicazione iniziale, in modo che sia chiaro che si tratti di una rettifica di essa, e che va trasmesso alle agenzie di stampa e ai mass media a cui era stato inviato quello iniziale e pubblicato sul sito dell'ufficio.

L'adozione dei comunicati di aggiornamento, sia emessi di ufficio che su istanza degli interessati, ai sensi del punto 1, lett. b), Parte II delle linee guida per gli uffici requirenti, spetta al Procuratore della Repubblica che ha, fra l'altro, riservato, nel progetto organizzativo vigente, a sé la competenza sulla comunicazione istituzionale.

I magistrati dell'ufficio sono onerati a comunicare al procuratore quei provvedimenti giudiziari intervenuti nella fase delle indagini preliminari, che abbiano modificato il quadro originariamente rappresentato dall'ufficio, nei soli casi in cui è obbligatorio procedere all'aggiornamento di ufficio, secondo quanto si è evidenziato poco sopra.

La presente direttiva va comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ai sensi dell'art. 14 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura del 3.7.2024 e succ. mod., e, per opportuna conoscenza, anche al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Va, inoltre, pubblicata sul sito dell'ufficio sia fra le *news* nell'*home page* che nella partizione relativa alle direttive e ai provvedimenti organizzativi.

Salerno, 20 luglio 2026

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone



